

MESSAGGIO
 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente il progetto di legge sul bollo

(del 13 luglio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'allegato disegno di legge vuole significare l'aggiornamento della vigente legislazione sul bollo e più precisamente:

- della legge sul bollo del 9 gennaio 1934;
- del DL introduttore un diritto di bollo per fatture e ricevute del 2 novembre 1943;
- della risoluzione stabilente le tasse per la stipulazione di contratti del 22 giugno 1932.

I. I principi che hanno informato il riesame sono stati i seguenti:

- a) Trattandosi di leggi fiscali si è soprattutto accertata l'importanza che ne deriva per la cassa dello Stato.

Vale a questo proposito la seguente tabella:

GETTITO LEGGE BOLLO, FATTURE, CONTRATTI CON LO STATO

	1950	1958	1961	1962	1963	aumento % 1963/1950
<i>marche bollo</i>						
(proc. giud. e amm.)	125.000	203.000	215.000	233.000	271.000	116.80
<i>carta bollata</i>						
(contratti, copie atti	115.000	125.000	126.000	133.000	144.000	25.21
notarili, brevetti)						
<i>bollo e atti</i>	146.000	191.000	491.000	602.000	632.000	332.87
<i>tasse notarili</i>	242.000	390.000	1.000.000	1.320.000	1.497.000	518.59
<i>fatture</i>	472.000	680.000	816.000	906.000	1.007.000	113.34
<i>contratti Stati</i>				285.000	371.000	100.—
<i>spettacoli</i>	452.000	658.000	833.000	896.000	1.046.000	58.96 1)
<i>carte da gioco</i>	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	20.—
<i>bollo per insegne</i>						
<i>permanenti</i>	8.000	9.000	17.000	23.000	23.000	187.50
	<u>1.580.000</u>	<u>2.276.000</u>	<u>3.522.000</u>	<u>4.422.000</u>	<u>5.015.000</u>	

1) aumento % 1963/1958

Si tratta di un importo complessivo di circa 5 milioni, che costituisce una delle poste più cospicue di entrata a lato dell'imposta sul reddito e la sostanza.

Ne deriva che lo Stato, i cui oneri ricorrenti vanno costantemente aumentando, oltre ai massicci investimenti che si rendono necessari per potenziare la struttura dell'intera economia cantonale, non può evidentemente, in sede di riforma, compromettere questa fonte di entrata.

Le modificazioni apportate devono perciò salvaguardare in ampia misura la continuità di questo indispensabile contributo all'erario pubblico.

Compatibilmente con tale principio direttivo si è tuttavia sistematicamente cercato sia di esonerare il cittadino da quelle imposte la cui abolizione poteva venire sopportata dalla cassa dello Stato, sia di rendere più agevole il solvimento delle altre.

- b) La lettura dei testi in vigore e dei relativi regolamenti rileva immediatamente l'opportunità di un ampio adeguamento. I criteri direttivi sono stati a tale proposito i seguenti :

- rinunciare a disposizioni sorpassate ;
- apportare semplificazioni ovunque possibile. Questo sia poichè, a nostro avviso, ciò è in generale particolarmente opportuno in un'epoca contraddistinta da una progressiva diversificazione e complicazione dei rapporti giuridici tra privati e Stato, sia poichè permette di agevolare e razionalizzare l'amministrazione pubblica ;
- riunire in un'unica legge la materia tuttora distribuita in tre testi, migliorando la sistematica. Questo lavoro troverà poi compimento in sede di regolamento di applicazione.

II. Le principali modificazioni apportate sono le seguenti :

1. La parte della nuova legge che viene ripresa dall'attuale legge sul bollo si limita a colpire soltanto il rapporto di natura contrattuale, aumentando il valore degli atti esenti da Fr. 50,— a Fr. 200,—.

E' perciò stata abbandonata l'imposizione :

- a) di tutti gli atti della procedura giudiziaria (petizioni, ricorsi, copie di sentenze e decreti, estratti o copie di verbali, documenti prodotti) e della procedura arbitrale (art. 4, 5, 13 e 14 della legge vigente) ;
- b) di tutti gli atti della procedura amministrativa (atti, ricorsi e istanze al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato o a Dipartimenti e Uffici statali ; richieste d'iscrizione, annotazioni ecc. del registro fondiario, ecc.) (art. 4 e 5 della legge vigente).

Per quanto riguarda queste prime due categorie ci sembra che ciò possa contribuire a rendere più libero e informale il colloquio tra cittadino e Autorità sfrondandolo da bardature arcaiche e talvolta anche poco estetiche quali le lunghe serie di marche da bollo applicate ad atti della procedura giudiziaria. Spesso difficile riusciva inoltre, con la legge vigente, la conoscenza delle eccezioni alla norma generale dell'uso della carta bollata e delle marche da bollo, elencate e nella legge sul bollo stessa (art. 24, 25 e 26) e in molte altre leggi, e ciò anche per i patrocinatori e gli stessi pubblici servizi.

Nè ci sembra, come potrebbe dubitare taluno, che si debba paventare, quale conseguenza della riforma, una inflazione di ricorsi e istanze infondati o non stesi in forma decorosa : per la procedura giudiziaria la gran parte degli atti viene redatta dai patrocinatori nè l'obbligo della carta bollata sembra determinante per far desistere il querulante. L'Autorità che riceve atti non accettabili quo alla forma può inoltre invitare il mittente, senza grandi difficoltà amministrative e spesso mediante formule standardizzate, a ripresentare la propria istanza.

- c) degli inventari e loro copie, degli avvisi d'asta non contemplati dalla LEF, e dei protesti cambiari ; degli inserti dei registri, degli atti di cauzione dei pubblici impiegati ; delle copie degli atti di protesto dei permessi di dimora (art. 4 ; 5 ; 11 § ; 13 lett. a) e b) ; 14 cpv. 2 della legge vigente) ;
- d) degli atti esarati fuori Cantone e destinati a far prova in esso, perchè anti- costituzionale (art. 11 cpv. 1, lett. a) della legge vigente) ;

- e) delle carte da gioco. Manca infatti a questa imposizione sia la giustificazione fiscale (gettito annuale Fr. 24.000,—) sia quella di polizia (sono tuttora tassati in modo uniforme, in sede di prelievo della tassa sugli esercizi pubblici, per ragioni di semplificazione, tutti gli esercizi pubblici, quindi anche quelli dove non si gioca (art. 20 della legge vigente) ;
- f) dei manifesti permanenti e non permanenti (art. 15, 16 e 18 della legge vigente).

Per gran parte di questi ultimi continua a venir prelevata la tassa prevista dalla legislazione sulle insegne.

Continuano a sottostare all'imposta sul bollo gli atti e contratti notarili. La tassa prevista dall'art. 7, § 2 della vigente legge sul bollo è stata soppressa.

2. L'imposta sugli spettacoli, che pure rappresenta l'imposizione di un particolare rapporto contrattuale, viene però codificata separatamente, in riconoscimento della sua particolare natura e modalità di esazione.
3. Per quanto concerne l'imposizione delle fatture essa è stata mantenuta quale uno dei maggiori cespiti di entrata ; l'esenzione è stata però portata da franchi 5,— a Fr. 20,—.

E' stata inoltre accolta l'istanza della Camera di commercio affinché fossero esonerati, per motivi di praticità, le fatture emesse e distribuite a clienti fuori Cantone. Infatti, benchè ciò significhi evidentemente una frattura nel sistema, ci sembra di poterla giustificare per evitare agli operatori economici ticinesi difficoltà con i loro clienti fuori Cantone ; le possibilità di controllo erano d'altronde molto limitate.

Anche la richiesta della Camera di commercio di esonerare le note di credito che si riferiscono a ritorni di merci o imballaggi, per i quali è già stata emessa una fattura, è stata accettata : questa esenzione tuttavia, come quelle elencate tuttora nelle lettere l, n, o, i dell'art. 8 del regolamento verranno codificate nel nuovo regolamento di applicazione poichè non configurano vere e proprie eccezioni al principio dell'imposizione ma piuttosto norme di esecuzione. Per difficoltà pratiche di controllo non abbiamo invece potuto accogliere la richiesta di esonero per le ricevute che si riferiscono a fatture già colpite e per i bollettini di consegna che menzionano non solo la quantità e le qualità, ma anche il prezzo unitario.

E' previsto, ove siano date le necessarie garanzie, e specialmente per quelle ditte che dispongono di contabilità meccanizzata, di permettere abbonamenti al bollo.

4. Per i rapporti fra Stato e privati abbiamo constatato che, sia nel campo della vigente legge sul bollo che in quello dell'imposta sulle fatture, la situazione presenta zone di incertezza e la prassi è talvolta contraddittoria. In particolare :
 - a) per i contratti vige la prassi, non però uniformemente seguita, che lo Stato e le sue aziende addebitino la tassa di bollo alla controparte ;
 - b) per i contratti stipulati tra lo Stato (o sue aziende) e privati per forniture ed esecuzioni di lavori pubblici vige la risoluzione governativa del 22 giugno 1932, che stabilisce un tasso d'imposizione variabile dal 3 al 10‰, oltre l'applicazione della normale tassa di bollo ;
 - c) per gli strumenti notarili non esiste prassi uniforme ;
 - d) per le fatture, la legge vigente prevede l'esenzione per quelle emesse dagli Enti di diritto pubblico. Nulla è detto circa la possibilità del privato emittente della fattura di addebitare l'importo della tassa allo Stato (art. 6 DL introduttore un diritto di bollo per fatture e ricevute).

Abbiamo previsto :

- a) che, per tutti i contratti stilati tra Stato e privati, stipulati o meno in forma

notarile, la tassa di bollo è dovuta nella misura del 50 %, da parte del privato. L'altra metà, che sarebbe dovuta dallo Stato, non viene esatta per evitare doppie scritturazioni ;

- b) per contratti concernenti forniture o esecuzioni di lavori pubblici del valore di Fr. 20.000.— o più, i tassi normali di bollo vengono sostituiti da altri maggiorati che riproducono in forma attenuata quelli introdotti dalla risoluzione del 22 giugno 1932 (tasso dal 3 al 6%).

Riteniamo che questa imposizione, che dà un considerevole gettito e la cui applicazione è ormai entrata nell'uso corrente, si giustifichi nei confronti di chi ottiene importanti delibere da parte dello Stato ;

- c) l'esenzione dal bollo per tutte le fatture destinate agli Enti pubblici (o comunque a soggetti fiscali esenti : casse malati ecc.).

Le altre soluzioni possibili non ci sembrano sostenibili. (L'addebitamento all'Ente pubblico, già dichiarato esente per l'emissione, appare illogico ; il negare la facoltà di addebitamento discrimina d'altra parte i privati che operano con l'Ente pubblico nei confronti di terzi) ;

- d) per le aziende dello Stato i cui conti d'esercizio non devono venire modificati da norme particolari, valgono le disposizioni generali della legge (a parte l'Azienda elettrica ticinese, esente in base alla legge speciale).

5. Le norme comuni che trattano delle contravvenzioni sono state riunite in pochi articoli. La sanatoria di bollo è stata attenuata (5 volte invece di 10), stabilendo però un minimo per evitare, come avviene tuttora, l'emanazione di decreti di multa per importi irrisori.

La sanatoria di venti volte il bollo mancante (art. 35 legge sul bollo vigente) è stata soppressa : in casi particolarmente gravi si potrà far ricorso all'azione penale.

6. Il compenso per lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo, ora stabilito al 3 %, verrà indicato dal regolamento di applicazione : è nostra intenzione aumentarlo al 6 %.

7. Per le tasse sugli spettacoli sono stati codificati alcuni principi già sperimentati nella prassi degli ultimi anni circa la concessione degli esoneri.

Non è stato invece possibile accogliere le proposte contenute nella mozione presentata il 18 gennaio 1963 dagli on. Alberto Lepori e Remigio Realini (aumento da Fr. 3,— a Fr. 5,— del limite inferiore di applicazione della tassa percentuale del 20 %) nè tanto meno la richiesta contenuta nella lettera del 9 aprile 1963 dell'Associazione dei cinematografi della Svizzera italiana e con la quale, fatto presente come la percezione delle tasse di bollo sugli spettacoli non avesse più ragione di essere, si chiedeva in via subordinata la riduzione delle tasse al 10 % per i biglietti venduti al pubblico a Fr. 4,— o meno e al 15 % per gli altri.

Determinanti sono state le seguenti considerazioni :

- a) precisiamo avantutto che contrariamente al tenore letterale della legge (art. 19 della legge vigente) la prassi di applicazione è sempre stata non di riservare all'erario il 15 %, rispettivamente il 20 % del prezzo di entrata pagato dallo spettatore, ma di applicare questi tassi al prezzo « interno » (così ad esempio per i biglietti venduti al pubblico a Fr. 2,50 l'impresario incassa Fr. 2,17 e lo Stato Fr. 0,33).

Quale conseguenza l'imposta incassata dallo Stato è propriamente non del 15 %, rispettivamente del 20 % del prezzo pagato dallo spettatore, ma del 13 %, rispettivamente del 17 % circa.

b) In conseguenza di questo sistema di computo la tassa del 20 % (17 % sul prezzo pagato dallo spettatore) non viene applicata per i prezzi di entrata di oltre Fr. 3,— ma per quelli di oltre Fr. 3,50.

Di ciò si è tenuto conto, per la chiarezza, nella redazione della nuova legge. A migliore illustrazione di quanto esposto sopra valga questa tabella :

Prezzo interno	2,—	(+0,17) 2,17	(+0,26) 2,43	(+0,18) 2,61	(+0,26) 2,87	(+0,13) 3,—
Imposta sul bollo 15 %	0,30	(+0,03) 0,33	(+0,04) 0,37	(+0,02) 0,39	(+0,04) 0,43	(+0,07) 0,50
Prezzo esterno	2,30	2,50	2,80	3,—	3,30	3,50

Prezzo interno	3,33	(+0,84) 4,17	(+0,83) 5,—	(+0,83) 5,83	(+0,84) 6,67	(+1,66) 8,33
Imposta sul bollo 20 %	0,67	(+0,16) 0,83	(+0,17) 1,—	(+0,17) 1,17	(+0,16) 1,33	(+0,34) 1,67
Prezzo esterno	4,—	5,—	6,—	7,—	8,—	10,—

c) L'affermazione secondo la quale una diminuzione della tassa si impone poichè, per lo svllimento della moneta, il prezzo del biglietto di ingresso di spettacoli popolari ha raggiunto e superato i Fr. 3,— non sembra possa venire condivisa.

In fatti il termine Fr. 3,—, per le considerazioni esposte prima, deve essere spostato avantutto a Fr. 3,50, chè solo a contare da tale valore scatta la tassa del 20 %. Inoltre la seguente tavola rileva chiaramente come la grandissima parte (circa il 96 %) di tutti i biglietti venduti si mantenga ancora al disotto dei Fr. 3,50.

ESERCIZIO 1963

	<i>Numero biglietti dello Stato venduti</i>	<i>Numero biglietti con intestazione speciale (cinema ecc.) venduti</i>	<i>Totale biglietti venduti</i>	<i>%</i>
<i>Tassa 15 % (prezzi di entrata sino e compreso Fr. 3,50)</i>	1.196.109	1.552.546	2.748.655	96,10
<i>Tassa 20 % (prezzo di entrata)</i>				
Fr. 4,—	25.789	Fr. 4,— 12.708		
Fr. 4,50	132	Fr. 4,40 11.000		
Fr. 5,—	21.652	Fr. 5,— 21.000		
Fr. 5,50	—	Fr. 5,50 3.000		
Fr. 6,—	6.195	Fr. 6,— 1.000		
Fr. 7,—	2.072	Fr. 8,— 1.000		
Fr. 8,—	2.583			
Fr. 9,—	662			
Fr. 10,—	2.811			
	61.886	49.708	111.594	3,90
Totale			2.860.249	100

Non sono compresi nella tabella i biglietti bollati dall'Ufficio del bollo : si tratta infatti di soli 60.224 biglietti per abbonamento di cinema (e pertanto di valore naturalmente elevato) e per teatro (su cui, per legge, l'imposta è uniformemente stabilita al 15 %).

d) In base all'art. 28 della legge sull'aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi del 29 novembre 1962, il provento totale delle tasse sugli spettacoli è dovuto agli scopi altamente sociali perseguiti da quella legge. Tenuta presente inoltre la prossima emanazione della nuova legge federale sull'aiuto complementare AVS che, secondo i calcoli preliminari dell'Autorità federale, costerà al Cantone Ticino, al netto dai sussidi federali, da

4 a 5 milioni, ossia il doppio della attuale spesa, occorre evitare che questa cospicua fonte di entrata venga compromessa.

Per questi motivi non possiamo accogliere la richiesta dell'Associazione dei cinematografi (che significherebbe per l'erario una minore entrata di ca. Fr. 334.000,—) nè ci sembra opportuno apportare alla legge la modificazione proposta dai menzionati.

8. Avvertiamo inoltre che le modificazioni alla vigente legge sul bollo, previste nel messaggio n. 1166 concernente la modifica di disposizioni circa la legislazione in materia di cartelle ipotecarie, di registro fondiario e di notariato sono contemplate negli art. 12 § e 15 lett. d dell'allegato disegno di legge.

La prevista aggiunta di una lettera e) all'art. 13 della vigente legge diventa senza scopo poichè gli atti della procedura amministrativa non vengono più colpiti dall'imposta.

Molti altri articoli della vigente legge sul bollo (ed in particolare gli art. 11, 21, 22, 24, salvo la lett. k) e m) ; 25, salvo la lett. a) ; 26, 27, 28, 29, 31, 48, 49 e 51) non sono più stati ripresi nel nuovo testo sia perchè caduchi in conseguenza delle riforme introdotte sia perchè concernenti questioni di dettaglio, che potranno venire disciplinate dal regolamento di applicazione.

III. Conseguenze finanziarie delle modificazioni previste (fonte : consuntivo 1963) :

<i>Norme modificate</i>	<i>Minore gettito</i>
a) suppressione marche da bollo in procedure giudiziarie e amministrative	Fr. 270.000,—
b) eliminazione imposta su manifesti permanenti	Fr. 23.000,—
c) eliminazione imposta su manifesti non permanenti	Fr. 40.000,—
d) suppressione imposta su carte da gioco	Fr. 24.000,—
e) modificazioni risoluzione 22 giugno 1932	Fr. 106.000,—
Totale minor gettito	Fr. 463.000,—

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

LEGGE SUL BOLLO

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 luglio 1964 n. 1239 del Consiglio di Stato,

decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto
dell'imposta

Sono sottoposti all'imposta sul bollo :

- a) gli atti notarili e i contratti ;
- b) le fatture, le note, i conti, le ricevute e le quietanze emesse nel Cantone (in seguito dette fatture e ricevute) ;
- c) gli spettacoli, trattenimenti e manifestazioni, dati a scopo di divertimento (in seguito detti spettacoli).

Art. 2.

Soggetto
dell'imposta

Sono soggetti di imposta :

- a) le parti contraenti ;
- b) l'emittente della fattura e ricevuta. Egli può addebitarla al cliente ;
- c) l'organizzatore dello spettacolo.

Art. 3.

Corrispondenza
dell'imposta

L'imposta sul bollo viene corrisposta, secondo le prescrizioni della presente legge :

- con l'uso di carta bollata ;
- con l'uso di marche da bollo ;
- con il pagamento di bollette, emesse dall'Ufficio del bollo o dagli archivisti notarili ;
- con l'uso di biglietti di entrata bollati.

Art. 4.

Autorità di
vigilanza

Il Dipartimento delle finanze controlla l'applicazione della presente legge tramite l'Ufficio del bollo.

Titolo II

IMPOSTA SUGLI ATTI NOTARILI E I CONTRATTI

A) Determinazione del valore

Art. 5.

Norme generali

Per la determinazione del valore degli atti e contratti soggetti al bollo valgono le seguenti norme generali :

- a) se in uno stesso atto sono contemplati più contratti i valori dei singoli contratti vengono sommati ;
- b) i patti di compera, di prelazione, di ricupero è di promessa di vendita compresi in un contratto di locazione o di altra natura che non sia una vendita relativa agli stessi oggetti, sono colpiti dall'imposta sul bollo per la metà del valore dei beni cui si riferiscono.

Art. 6.

Per la determinazione del valore degli atti e contratti soggetti al bollo valgono le seguenti norme particolari : Norme particolari

- a) per i contratti relativi alla proprietà di beni immobili, fa stato il prezzo contrattuale dei beni stessi. Esso non può tuttavia essere inferiore al valore ufficiale di stima ; per la permuta fa stato il prezzo del fondo di maggior valore, sempre che non sia inferiore al valore ufficiale di stima ;
 § E' riservato l'art. 12, cpv. 2 della presente legge.
- b) per i contratti relativi alla proprietà di beni mobili fa stato il prezzo pattuito od il valore indicato, a meno che siano manifestamente inferiori al valore reperibile degli stessi ;
- c) per i contratti successivi, esso corrisponde al valore netto della sostanza ovunque sita, risultante dall'inventario o dalle tabelle d'imposta cantonale o altrimenti accertata. Il valore degli immobili viene desunto dalla stima ufficiale ;
- d) per i contratti di vitalizio, di rendita perpetua, temporanea o vitalizia, il valore si desume dalla somma capitale espressa nell'atto di costituzione. Se non è espressa una somma capitale o se questa è manifestamente inferiore all'onere assunto dal debitore della rendita, la si determina cumulando venti annualità se trattasi di rendita perpetua e dieci se di vitalizio o di rendita vitalizia, o di rendita temporanea non inferiore ad anni dieci. Se trattasi di rendita per tempo inferiore a dieci anni, si sommano tutte le annualità ;
- e) per i contratti di costituzione di usufrutto, di uso o di abitazione e per gli atti di collazione di un beneficio ecclesiastico, il valore corrisponde alla metà di quello dei beni che ne formano l'oggetto, determinato come alle lettere a) e b) ;
- f) per i contratti di pigione e d'affitto il valore è determinato dalla somma dei canoni ;
- g) per i contratti di divisione il valore dell'atto è desunto da quello complessivo della sostanza divisa, determinato secondo le norme delle lettere a) e b), senza deduzione del passivo.
 § Per le divisioni ereditarie il passivo viene dedotto per l'importo massimo accertata al momento del decesso del decessus ;
- h) per i contratti matrimoniali fa stato il valore dei beni cui si riferiscono ;
- i) per i contratti di società il valore è desunto dall'ammontare complessivo del capitale sociale o degli apporti dei soci, ritenuto che la parte del socio obbligato a sole prestazioni personali viene valutata sulla media dei capitali conferiti dagli altri soci ;
- l) per i contratti di mutuo e riconoscimento di debito il valore è desunto dall'ammontare del capitale mutuato o riconosciuto ;

- m) per i contratti di costituzione di pegno mobiliare o immobiliare, esso corrisponde al valore del credito assicurato se il valore dell'oggetto costituito lo supera, al valore di questo se non lo raggiunge ;
- n) per i contratti a prezzo unitario, il valore corrisponde a tale prezzo moltiplicato per la quantità.

Art. 7.

Autorità competente

¹ La determinazione del valore per gli atti pubblici viene fatta dall'archivista notarile.

² Per gli atti privati essa avviene, su istanza delle parti, a cura del Dipartimento delle finanze.

Art. 8.

Ricorso

¹ Contro la determinazione del valore è riservato il ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla comunicazione della determinazione.

² La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

B) *Diritti di bollo*

Art. 9.

Diritto di bollo di Fr. 1.—

Devono venir stesi in carta bollata da Fr. 1,— contratti di valore indeterminabile e quelli di valore determinato o determinabile superiore a Fr. 200,— e non superiore a Fr. 1.000,—.

Art. 10.

Diritto di bollo proporzionale

Devono venire stesi su carta bollata del prezzo corrispondente a Fr. 1,— per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile tutti i contratti di valore superiore al Fr. 1.000,— stesi in forma di scrittura privata.

Art. 11.

Bollatura da parte dell'Ufficio del bollo

¹ Qualora non fosse disponibile un foglio di carta bollata del valore prescritto, si può far uso di carta bollata di valore inferiore o di carta non bollata : il contratto deve però venire trasmesso, entro 30 giorni dalla data di stesura, al Dipartimento delle finanze, per la completazione o l'applicazione del bollo.

² Se un contratto contiene la clausola del rinnovo tacito, deve venire parimenti trasmesso al Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla scadenza, per l'applicazione del bollo.

Art. 12.

Atti notarili

¹ Devono venir stesi in carta bollata da Fr. 1,— :

- a) le copie degli atti notarili, qualunque ne sia il valore e la destinazione ;
- b) le notifiche all'archivio notarile di ricevute, ritiro o annullazione di testamenti o di altri atti di cui non è prescritta la immediata produzione ;
- c) i fogli intermedi di ogni atto.

² Per le copie degli atti notarili di un valore superiore a franchi 1.000,—, insinuate all'archivio, l'archivista esige una tassa di

bollo supplementare di Fr. 3,— per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile eccedente i Fr. 1.000,— comprese le eventuali rivalutazioni del valore degli atti operate dagli Uffici dei registri in applicazione della legge sul maggior valore immobiliare.

§ Per gli atti di fideiussione e relativi contratti di promessa, per gli atti di costituzione di ipoteca, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie la tassa di bollo è dell'1 per mille.

³L'originale dei brevetti deve venir steso in carta da bollo corrispondente al 2 per mille del valore determinato o determinabile. Per le copie si applica l'art. 10.

Art. 13.

¹Devono essere muniti di marca da bollo di Fr. 2,— :

- a) le ricevute di deposito di titoli o valori a custodia rilasciate da istituti di credito ;
- b) i libretti di risparmio e di deposito e i libretti di conto corrente presso gli istituti di credito, esclusi i libretti di risparmio scolastici ;
- c) ogni atto di locazione di cassette di deposito presso istituti di credito.

§ Può venire concesso il pagamento del bollo in abbonamento, quando siano fornite le necessarie garanzie.

**Diritti di bollo
soluti con marche
da bollo**

Art. 14.

¹Per tutti gli istrumenti notarili ed i contratti stipulati tra lo Stato e i privati, l'imposta è dovuta nella misura del 50 % ed è a carico del privato.

**Atti e contratti
tra lo Stato
e privati**

²Nei contratti tra lo Stato e privati per fornitura o esecuzione di lavori pubblici del valore di Fr. 20.000,— o più, l'imposta è invece prelevata a carico del privato in base ai tassi seguenti :

- a) per contratti del valore da Fr. 20.000,— a Fr. 100.000,— : il 6 % ;
- b) per contratti del valore da Fr. 100.001,— a Fr. 200.000,— : per i primi Fr. 100.000,— Fr. 600,— e per l'eccedenza il 5 % ;
- c) per contratti del valore da Fr. 200.001,— a Fr. 500.000,— : per i primi Fr. 200.000,— Fr. 1.600,— e per l'eccedenza il 4 % ;
- d) oltre il valore di Fr. 500.000,— : per i primi Fr. 500.000,— Fr. 2.800,— e per l'eccedenza il 3 %.

La risoluzione di aggiudicazione è equiparata al contratto.

Art. 15.

Sono esenti dall'imposta sui contratti e gli atti notarili :

Esenzioni

- a) gli atti e contratti soggetti al bollo federale o dichiarati esenti da leggi federali o cantonali ;
- b) gli originali degli istrumenti notarili, le ricevute di testamenti ed i verbali di annullazione o distribuzione dei medesimi ;
- c) le dichiarazioni di fideiussione contenute nell'atto pubblico contemplante l'obbligo principale e le procure speciali per prestare fideiussioni ;

- d) gli atti pubblici di costituzione di cartelle ipotecarie, di rendite fondiari e di trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie o in rendite fondiari;
- e) i contratti a mezzo lettera o telegramma tra commercianti limitatamente agli oggetti del loro commercio.

Titolo III

IMPOSTA SULLE FATTURE E RICEVUTE

Art. 16.

Diritto di bollo

¹ Al momento dell'emissione le fatture e le ricevute devono essere munite di una marca da bollo :

da cent. 20 quando il valore supera Fr. 20,— e non Fr. 500,— ;
da cent. 50 quando il valore supera Fr. 500,— e non Fr. 1.000,— ;
da cent. 100 quando il valore supera i Fr. 1.000,—.

² I primi estratti annuali di conti bancari devono essere muniti di norma da bollo da Fr. 1,—.

³ I libretti di negozio devono essere muniti normalmente in occasione del primo acquisto di marca da bollo di Fr. 0,50.

§ Può venire concesso il pagamento del bollo in abbonamento quando siano fornite le necessarie garanzie.

Art. 17.

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta sulle fatture e ricevute :

- a) gli atti esarati in carta da bollo o muniti di marca da bollo, o bollati in base al titolo II della presente legge ;
- b) gli atti che sono soggetti al bollo federale o sono dichiarati esenti da leggi federali o cantonali ;
- c) gli atti che emanano da enti di diritto pubblico, fatta eccezione delle loro aziende, o da casse di previdenza pubbliche o private, o che sono loro diretti ;
- d) gli atti che concernono i rapporti di esercizio o di impiego ;
- e) le ricevute bancarie di versamento e di prelevamento in conto ;
- f) le fatture destinate ad altri Cantoni o all'estero.

Titolo IV

IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI

Art. 18.

Diritto di bollo

¹ Sul prodotto lordo degli spettacoli viene prelevata una imposta del 15 per cento.

² Quando il prezzo del biglietto d'entrata (compreso eventuali supplementi) supera l'importo di Fr. 3,50, l'imposta viene prelevata nella misura del 20 per cento sul prodotto lordo.

³ Sul prodotto lordo dei teatri viene prelevata, in ogni caso, un'imposta del 15 per cento.

Art. 19.

Esenzioni

Possono venire esonerate dall'imposta sugli spettacoli :

- a) le manifestazioni organizzate da enti patriottici, filantropici, culturali, educativi e turistici ;
- b) le manifestazioni culturali ed educative organizzate da enti che non siano quelli indicati alla lettera precedente, ma il cui scopo culturale prevalga manifestamente sugli altri ed il cui eventuale utile sia versato a beneficenza.

Titolo V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 20.

E' proibito :

- a) di fare uso di marche da bollo per atti e contratti per i quali è prescritta carta bollata ;
- b) di supplire all'insufficienza del bollo ordinario con l'applicazione di marche ;
- c) di riprodurre testualmente, negli atti della procedura giudiziaria e amministrativa, atti o contratti o fatture soggetti al bollo e non prodotti, a meno che si tratti di documenti già prodotti alla stessa Autorità e semplicemente richiamati.

Applicazione del diritto di bollo

Art. 21.

La carta bollata e le marche da bollo vengono fornite dallo Stato, che può incaricare della vendita enti o persone, esclusi i pubblici funzionari, cui verserà, a titolo di compenso, una adeguata percentuale.

Spazio della carta bollata e delle marche da bollo

Titolo VI

CONTRAVVENZIONI E PENALITÀ

Art. 22.

¹Viene punito con multa uguale a cinque volte l'imposta sottratta, in ogni caso non inferiore a Fr. 5,—, chi in qualsiasi modo si sottrae all'obbligo di solvere l'imposta prevista dalla presente legge.

Sanatoria di bollo

²E' sempre dovuta, oltre alla sanatoria, l'imposta di bollo sottratta.

³E' riservata l'azione penale.

Art. 23.

¹In caso di sottrazione dell'imposta sugli spettacoli, se non è possibile accertare con sicurezza l'importo sottratto, la sanatoria di cui all'art. 22 viene stabilita in base alla capienza massima del locale o stabilimento ed ai prezzi di entrata meno costosi.

Imposta sugli spettacoli

²Se questo accertamento non è possibile viene applicata una multa da Fr. 10,— a Fr. 2.000,—.

³E' riservata l'azione penale.

Art. 24.

Le altre contravvenzioni alle norme della presente legge, da parte di privati, Autorità o pubblici funzionari, vengono punite con multa da Fr. 5,— a Fr. 100,—.

Altre contravvenzioni

Art. 25.

Prescrizione

¹ L'azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive in cinque anni.

² La prescrizione inizia dalla fine dell'anno durante il quale l'imposta è scaduta.

³ La prescrizione dell'azione non dispensa però dall'obbligo del pagamento del diritto di bollo mancante, nè dalla sanatoria nel caso che gli atti in contravvenzione venissero prodotti innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa o ne venisse fatto un uso qualsiasi, senza la previa applicazione o completazione del bollo.

Art. 26.

Responsabilità solidale

Sono responsabili per il pagamento delle sanatorie, delle multe e dell'imposta sottratta :

- a) l'emittente per l'imposta sulle fatture e ricevute ;
- b) solidalmente, per l'imposta sui contratti e atti notarili, tutte le parti che hanno cooperato alla formazione di un atto di contravvenzione o l'hanno sottoscritto ;
- c) solidalmente per l'imposta sugli spettacoli, tutte le persone preposte alla direzione o all'amministrazione dei teatri, cinematografi, ecc. e tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno organizzato o diretto gli spettacoli o abbiano avuto una parte qualsiasi nella contravvenzione.

§ E' inoltre responsabile la parte che produce a qualsiasi Autorità un atto di contravvenzione, salvo regresso, quando ne sia il caso, verso altre parti.

Art. 27.

Valore esecutivo della decisione

Le decisioni dell'Autorità preposta all'applicazione della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 28.

Procedura

¹ Il Dipartimento delle finanze pronuncia sulle contravvenzioni. La procedura è quella stabilita per le contravvenzioni.

² Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro comunicazione.

³ Sulle multe non viene fatta alcuna riduzione.

Art. 29.

Obblighi delle Autorità e dei pubblici funzio- nari

¹ Eccettuati i provvedimenti conservativi o provvisori e di iscrizione nel Registro fondiario, nessuna Autorità e nessun pubblico funzionario può procedere ad alcun atto di sua competenza su presentazioni di atti, contratti o fatture, che siano in contravvenzione alla presente legge. L'Autorità o il pubblico funzionario devono trasmettere immediatamente l'atto in contravvenzione al Dipartimento delle finanze.

² I gendarmi e gli usceri di qualunque Autorità devono collaborare all'osservanza dell'imposta sugli spettacoli, sequestrando i biglietti in contravvenzione e denunciando i contravventori al Dipartimento delle finanze.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

**Regolamento
di applicazione**

Il Consiglio di Stato emanerà il regolamento di **applicazione** della presente legge.

Art. 31.

**Disposizione
abrogativa**

Con l'entrata in vigore della presente legge resta abrogata ogni norma contraria e incompatibile e segnatamente la legge sul bollo del 9 gennaio 1934, il decreto legislativo 2 novembre 1943 concernente le fatture e ricevute e la **risoluzione governativa** n. 287, pubblicata sul Foglio ufficiale il 28 giugno 1932.

Art. 32.

Entrata in vigore

¹Decorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.